

Funzione rieducativa della pena, tutela della collettività e vittime dei reati.

Contributo di Daria Bonfietti al seminario del 19 marzo 2010

Nella 13° legislatura, dal 1996 al 2001, sono stata membro della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, e ho fatto parte della sottocommissione "Carceri", istituita con la finalità precipua di monitorare le tante e complesse problematiche che il mondo carcerario presentava. Quindi studiare la situazione a livello nazionale, cercare di comprendere quali le maggiori criticità nel funzionamento del sistema nel suo complesso, visitare gli Istituti penitenziari, dialogare con tutte le realtà presenti, dai reclusi alle numerose figure professionali operanti in quel settore, per trarne anche elementi per possibili interventi legislativi che si ritenessero necessari.

Tutto ciò per dire che il mio interesse e il mio impegno per la comprensione e la conoscenza del fenomeno sono ovviamente aumentati e quelli che erano principi teorici, ideologici e generali ai quali mi richiama sull'argomento, si sono incontrati e a volte scontrati con la realtà del carcere, con l'effettività delle pene, con il grande e complesso problema dell'esecuzione della pena, oltre che con i grandi e complessi problemi legati al personale che insiste sulle carceri, dagli agenti di polizia penitenziaria, al personale sanitario, agli assistenti sociali, agli educatori, ai mediatori culturali, ecc.

Voglio dire, insomma, che certamente ho sempre considerato corretto ed ineludibile il principio sancito dalla Costituzione, all'art.27, 2° comma, che stabilisce che:

"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Ed è dall'accettazione di questo assunto che sono sempre partita nell'affrontare le problematiche relative all'esecuzione della pena, e alla funzione rieducativa della pena, argomento di cui oggi mi è stato chiesto di parlare.

Sappiamo tutti quanto difficile e carente sia stata l'attuazione dell'art.27, dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Certamente nell'86 la legge Gozzini poneva le basi per una sua più corretta attuazione, almeno la normativa andava nella giusta direzione, prevedendo anche misure alternative quali benefici penitenziari. Nella realtà sappiamo quanto difficile sia stato e continui ad essere, anche soltanto riuscire a dare piena applicazione a questa legge dello Stato.

Oggi appare addirittura, semmai, sempre più arduo e irrealistico per diversi motivi:

- 1) per la nuova composizione dei detenuti, penso alle percentuali sempre maggiori di immigrati e di tossicodipendenti, ad es., che rendono irrealizzabile per i primi, gli immigrati, la finalità di rieducazione della pena pensata per detenuti italiani, e inapplicabile per i secondi, i tossicodipendenti, per i quali l'unico provvedimento realistico resta, a mio avviso, la decarcerizzazione e interventi di tipo terapeutico.
- 2) per la mancanza di fondi, di stanziamenti, e quindi di personale che si può realisticamente far carico della finalità rieducative della pena, penso alla mancanza cronica e ormai strutturale, di operatori, di assistenti sociali, di mediatori culturali.
- 3) ed infine per l'attenzione sempre e solo posta, dinnanzi al drammatico problema del sovraffollamento delle nostre carceri, ormai 66.000, contro una capienza di poco di più 40.000, alle richieste securitarie che continuano a generare risposte assolutamente inadeguate, illusorie e miopi come la costruzione di nuove carceri.

Sempre nel mio ruolo di parlamentare, avevo in quegli anni presentato un disegno di legge in materia penitenziaria che tendeva ad istituire un programma di reintegrazione sociale, che comportava l'obbligo, in sintesi, di prestare attività lavorative di pubblica utilità in favore degli

Enti Locali in condizione di semilibertà, con l'effetto che ogni semestre prestato gratuitamente, determinava una detrazione equivalente di pena, per pene detentive non superiori ai 5 anni, anche parte residua di pena. Era, insomma, anche quella una proposta che tendeva a spostare la sperimentazione con una soluzione "fuori dal carcere". La filosofia che sottendeva quel provvedimento era quella della proposizione di un scambio "positivo" tra pretesa punitiva e prestazione gratuita di attività lavorative di pubblica utilità.

Credo, ma non sono certa, che alcuni elementi di questo mio disegno di legge siano entrati in altre proposte legislative più complessive portate avanti negli anni successivi dai colleghi della Commissione Giustizia. Nella successiva legislatura infatti, io non vi ho più fatto parte, essendo passata alla Commissione Affari esteri del Senato.

Non so se ho affrontato correttamente la prima parte del tema che mi era stato dato, ma ho voluto raccontarvi la mia esperienza in questo ambito, che mi ha visto conoscere e apprezzare, anche qui a Bologna, il lavoro di tante persone splendide che si occupavano del mondo carcerario, con competenza e professionalità, e che mi ha permesso altresì di conoscere dall'interno la vita carceraria, i detenuti, gli operatori della Dozza, gli agenti, i medici, gli assistenti sociali, e capirne meglio la realtà, le esigenze e le aspettative.

E poi le vittime dei reati, dice il titolo della mia relazione.

E' un'altra cosa, è un altro argomento; ed è un ruolo che, personalmente, purtroppo, ho dovuto ricoprire.

Non ho mai creduto però che le vittime dei reati dovessero avere una visione diversa sulle tematiche che abbiamo affrontato prima, per esempio, in quanto vittime di reati.

In quanto vittime di reati credo che altre devono e dovrebbero essere le considerazioni e preoccupazioni.

Io credo che nel dibattito sulla giustizia, ben acceso in questi ultimi decenni, poco spazio abbiano sempre avuto le vittime di reati. Voglio dire che troppo spesso ci si dimentica che accanto agli avvocati, ai Pubblici ministeri, la giustizia, la giustizia penale, in particolare, vede protagonisti i giudici, gli imputati (colpevoli o innocenti), i testimoni ma anche le vittime dei reati.

Io credo, insomma, che il tema della libertà personale, delle garanzie per il cittadino sottoposto ad indagine è momento massimo di sintesi valutativa della democratizzazione di un sistema penale, ma altrettanto alta dovrebbe essere la sensibilità istituzionale e degli operatori di giustizia nei confronti di chi del reato è parte lesa.

E allora anche la riscoperta della vittima deve essere un modo di affrontare i problemi della giustizia.

Solo affiancando alla cultura delle garanzie per il cittadino che infrange la legge, una contestuale "riscoperta della vittima" si potrà avviare la predisposizione di nuovi e moderni mezzi di difesa dal delitto e solo l'individuazione di strumenti di intervento da parte dello Stato rapidi ed efficaci in favore delle parti offese potrà evitare che anche istituti finalizzati al reinserimento nella società del condannato siano periodicamente oggetto di attacchi (penso in particolare alle reazioni di parenti di vittime di terrorismo ogni qualvolta un detenuto accede ai meccanismi alternativi al carcere disciplinato dall'Ordinamento giudiziario!).

Penso che, come tutta una serie di iniziative sono finalizzate al reinserimento del condannato, così nuovi modelli di misure riferite al risarcimento del danno, per esempio, potrebbero realizzare una funzione non meno importante, vale a dire un vero reinserimento della vittima nell'ordine sociale e giuridico.

E nel nostro paese troppe volte la mancanza di risposte, a cominciare da quelle primarie di verità e giustizia, ha fatto sì che siano i cittadini stessi che si fanno carico, attraverso associazioni e

comitati, di una funzione di stimolo degli organi inquirenti, o a farsi “inquirenti” essi stessi, ecco in questi casi, non esistono sempre canali espressivi adeguati nelle norme che regolano il processo.

Intendo dire che la vittima anche a livello processuale viene vissuta come parte eventuale, priva di reali poteri d'intervento, relegata sempre in un ruolo secondario e marginale. La vittima è costretta ad agire di riflesso, attraverso la mediazione di un soggetto istituzionale (il pubblico ministero) il cui scopo primario è giudicare il reo e ripristinare l'ordine sociale e solo in seconda battuta tutelare chi è stato “offeso” dall'attività criminosa.

Ecco, io credo che sarebbe opportuno cercare di rendere protagoniste anche le persone colpite dal reato, affinché possano avere un diverso riconoscimento istituzionale, che consenta, ad esempio, di qualificare e valorizzare la figura dell'accusa privata sia nella fase delle indagini che in quella successiva, al fine di affrancare le vittime dal ruolo di mero ‘coro tragico’ che accompagna i processi.

Allora potremmo dire di avere fatto un vero passo avanti nella considerazione anche delle vittime di reato quali soggetti di diritto soggettivo pubblico.

Bologna, 11 marzo 2010.